



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL “MERCÀ D’LA TOLA” -
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO, DEL
COLLEZIONISMO E DEL VINTAGE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 17/12/2025

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Ubicazione e orari del mercato.....	3
Art. 3 - Partecipazione.....	3
Art. 4 - Merceologie ammesse	4
Art. 5 - Modalità d'assegnazione degli spazi espositivi	5
Art. 6 – Soggetto attuatore.....	5
Art. 7 - Annullamento o sospensione della manifestazione	6
Art. 8 - Obblighi degli operatori	6
Art. 9 - Divieti.....	6
Art. 10 - Responsabilità	7
Art. 11 - Promozione del mercato	7
Art. 12 – Pagamento del canone	7
Art. 13 - Sanzioni	8
Art. 14 – Rinvii	8

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del “Mercà d’la tola – Mercato dell’antiquariato, del collezionismo e vintage”, che si svolge a Chivasso la quarta domenica del mese, secondo un calendario stabilito annualmente dall’Amministrazione.

Il suddetto regolamento va a precisare ed integrare quanto già indicato dalla vigente normativa relativamente al commercio su aree pubbliche. Chi viene ammesso a partecipare al “Mercà d’la tola” accetta il presente regolamento, in tutte le sue parti e si impegna a rispettarlo.

Il Comune attraverso apposito bando individua un soggetto attuatore del Mercà d’la Tola, che avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione e gestire le attività relative al mercato.

Art. 2 – Ubicazione e orari del mercato

Il mercato è ubicato nelle seguenti aree contigue:

- **Piazza d’Armi nord - lato ovest;**
- **Viale pedonale rialzato**, in fregio a via Torino;
- **Piazza Carta di Chivasso,**

Il mercato è formato da almeno 100 posteggi per il settore antiquariato, collezionismo e vintage. L’area data in concessione per il mercato, può essere assegnata anche ad operatori del settore alimentare, esclusivamente dedicati ai prodotti tipici regionali, per un numero che non deve mai superare il 20% del numero dei posteggi del settore dell’antiquariato, collezionismo e vintage.

Le misure e la dislocazione dei posteggi possono essere riviste da parte del soggetto attuatore, che in sede di gara dovrà presentare la planimetria degli spazi occupati, comprendendo complessivamente una superficie non inferiore a quella riferita a 100 posteggi.

Il mercato si svolge nella quarta domenica dei mesi indicati nel calendario fissato dall’Amministrazione e nell’arco di una sola giornata, per una durata minima di sette ore (compreso montaggio e smontaggio degli stand espositivi). L’Amministrazione stabilisce annualmente gli orari di vendita e gli orari in cui è possibile accedere o uscire dall’area del mercato.

Art. 3 - Partecipazione

Sono ammessi a partecipare al Merca d’la Tola, tramite selezione effettuata dal soggetto attuatore secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà, coloro i quali abbiano la merceologia corrispondente a quanto richiesto e che appartengano alle seguenti tipologie di operatori:

- **gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale**, a cui si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale effettuata sul suolo pubblico;
- **gli operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale** e che vendono in modo del tutto sporadico e occasionale (c.d. “hobbisti”), i quali devono attenersi alle seguenti disposizioni di legge:
 - munirsi del Tesserino per la vendita occasionale, che è personale e non cedibile, come indicato dalla normativa regionale;
 - esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino;
 - avere con sé e tenere a disposizione di eventuali controlli un elenco dei beni in vendita.

- **coloro che siano in possesso:**
 - dell'autorizzazione al commercio su area pubblica di Tipo A;
 - dell'autorizzazione al commercio su area pubblica di Tipo B;
 - dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. quale artigiano restauratore o realizzatore di opere artistiche e dell'ingegno;

Gli operatori presenti al mercato sono tenuti:

- alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica;
- alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

Il soggetto attuatore raccoglie le domande di partecipazione, acquisendo tutti i dati e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente, e verifica la sussistenza dei titoli abilitanti l'attività di commercio su aree pubbliche: tesserino hobbisti; autorizzazioni al commercio su area pubblica di tipo A o di Tipo B; eventuali autorizzazioni temporanee da richiedere al Comune di Chivasso.

Non possono essere accettate domande di partecipazione da parte di operatori che abbiano a loro carico denunce penali inerenti alla vendita di merce falsa o contraffatta.

La scelta di ammissione ed estromissione degli operatori è a insindacabile giudizio del soggetto attuatore.

Art. 4 - Merceologie ammesse

Fatta salva l'eventuale area dedicata, in maniera residuale, alla vendita di prodotti alimentari tipici, le merceologie ammesse al mercato "Mercà d'la Tola" sono:

- **gli oggetti di antiquariato**, ovvero quelli vecchi di almeno cinquanta anni con riferimento alla data di costruzione e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento: mobili antichi e d'epoca, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, quadri e cornici, argenti e *silver plated*, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura, divani, poltrone ed altre sedute, complementi d'arredo;
- **gli oggetti di modernariato**, ovvero tutti quei beni mobili nel settore delle arti decorative o delle arti applicate, prodotti in serie a livello industriale a partire dal secondo dopoguerra, che presentino caratteristiche di design tali da poter loro attribuire un contenuto artistico e comunque con non meno di venti anni di vita;
- **gli oggetti da collezione, vintage e restauro**: abbigliamento, filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), titoli azionari, libri, riviste, fumetti, figurine, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, CD, VHS, musicassette, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, articoli da fumo, bambole, macchine per cucire, macchine per scrivere, marionette, juke-box, strumenti scientifici, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, targhe, insegne, telefoni antichi, trenini, valigie, bauli, pubblicità, manifesti/volantini/oggetti pubblicitari o a contenuto politico o religioso, bicchieri, bottiglie, vetri, cristalli, piatti ricordo, porcellane, ceramiche, chiavi, terracotta, fossili, distintivi, bottoni, occhiali, oggettistica massonica, bronzi, ricami, bigiotteria, gioielli, carte da gioco, manifesti, accessori automobilistici/motociclistici da collezionismo, biciclette e moto d'epoca, particolari di bronzo, ferramenta, vetro e legno, libri,

vernici, utensili ecc. o altri materiali, inerenti all'attività di restauro;

- **gli oggetti usati** tutti quei beni mobili che, subito il loro naturale impiego, sono ancora più o meno suscettibili d'uso, appartengono ad una cultura o civiltà del passato anche recente e, normalmente, non sono più reperibili attraverso i normali canali commerciali e comunque con non meno di venti anni di vita.

Presso il mercato è **esclusa la vendita di tutto ciò che è “nuovo” e/o di facile reperibilità; abbigliamento outlet, materiale elettrico o elettrodomestico.**

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce.

È vietato esporre beni con la dicitura “solo per esposizione”.

Il soggetto attuatore si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto dei requisiti di ammissione e del regolamento del mercato.

Ogni espositore è tenuto al rispetto scrupoloso delle leggi, disposizioni e regolamenti in materia di vendita di beni usati, antichi, preziosi e comunque rientranti nelle merceologie ammesse dal presente regolamento, pena l'esclusione dalla partecipazione al mercato.

Art. 5 - Modalità d'assegnazione degli spazi espositivi

L'assegnazione dei posteggi è di esclusiva competenza del soggetto attuatore, che dovrà sempre garantire criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà.

Ogni singolo posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più operatori.

Per esigenze di sicurezza, organizzative e tecniche, l'organizzatore ha facoltà di apportare cambiamenti ai posteggi già assegnati e ciò senza diritto per l'espositore ad indennità o risarcimenti.

Le scelte da parte degli organizzatori in merito alla dislocazione dei banchi non sono contestabili.

Non è prevista l'operazione di assegnazione dei posti vacanti (c.d. “spunta”).

È vietato:

- occupare un'area non assegnata;
- occupare un'area maggiore di quella assegnata (senso orizzontale e verticale);
- lasciare il proprio posteggio privo di sorveglianza.

In caso di inosservanza delle suddette norme, gli organi di vigilanza danno luogo alla chiusura immediata del posteggio, con relativo sgombero dell'area, senza rimborso delle quote pagate per qualsiasi titolo e salvo ogni danno per il soggetto attuatore, che si riserva peraltro di rivalersi secondo le modalità più opportune.

Il soggetto attuatore si riserva la facoltà di non ammettere al Mercà d'la Tola gli operatori con i quali o per i quali siano in corso o vi siano state controversie per qualsiasi titolo o ragione. Allo stesso modo, ha facoltà di escludere gli operatori che gli rivolgano offese e/o minacce.

Art. 6 – Soggetto attuatore

Il Comune individua, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, un soggetto attuatore che avrà il compito di gestire tutte le attività inerenti allo svolgimento del Mercà d'la Tola.

Il soggetto attuatore, per le attività svolte a vantaggio di tutti gli operatori, riceve da questi ultimi un contributo, definito in fase di gara, comprensivo del canone mercatale e dei costi di organizzazione.

A seguito dell'aggiudicazione sarà rilasciata al soggetto attuatore la concessione di aree pubbliche,

relativa alla planimetria approvata, per la realizzazione del Mercà d'la Tola.

Il soggetto attuatore, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, dovrà inviare al Comune l'elenco dei partecipanti, accompagnato dal documento comprovante il versamento del canone mercatale per tutti i posteggi presenti in planimetria.

Il soggetto attuatore deve comunicare a tutti gli operatori le informazioni relative al mercato e a tutti gli aspetti organizzativi.

Art. 7 - Annullamento o sospensione della manifestazione

Il mercato può essere annullato o sospeso dall'Amministrazione per cause di ordine pubblico o in caso di eventi metereologici avversi (allerta rossa o arancione).

Art. 8 - Obblighi degli operatori

Restano fermi gli obblighi stabiliti in via generale dal D. Lgs. 114/98 e dal vigente Regolamento comunale in materia di commercio su area pubblica e mercati, per quanto applicabili agli operatori del Mercà d'la tola.

L'espositore ammesso alla manifestazione che, per qualsiasi motivo, si trovi nella necessità di rinunciarvi, deve darne tempestivamente comunicazione al soggetto attuatore.

In particolare dovranno essere garantiti:

- il rispetto dell'obbligo di esposizione e di leggibilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 114/98;
- la corretta informazione al consumatore al fine di assicurare allo stesso la conoscenza delle caratteristiche degli articoli, in considerazione della particolare tipologia di merce posta in vendita;
- tutti gli operatori che vendono oggetti di valore superiore ad Euro 300 hanno l'obbligo di rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione attestante:
 - le generalità del venditore;
 - la lecita provenienza della merce;
 - la descrizione dell'articolo;
 - la data di produzione dello stesso entro un margine di 25 anni per gli oggetti di antiquariato, nel margine di 10 anni per gli oggetti di modernariato;
 - lo stato generale di conservazione;
 - le generalità dell'acquirente.

La dichiarazione di cui sopra può essere corredata da una o più fotografie dell'oggetto venduto, fissate alla dichiarazione e firmate dal venditore e dall'acquirente.

Le aree assegnate, al termine del mercato, devono essere lasciate completamente sgombre da merci e materiali e i rifiuti devono essere raccolti e conferiti secondo le indicazioni fornite dal Comune.

Art. 9 - Divieti

Ai partecipanti è vietato:

- Accendere fuochi, introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che comunque possono arrecare danno o molestia.
- Infiggere al suolo chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo. La propria attrezzatura dovrà

essere posizionata in modo da garantire la sicurezza per i passanti e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, con le prescrizioni che verranno di volta in volta impartite dalle autorità competenti.

- Danneggiare il suolo e i beni pubblici con trapani, puntelli e qualsiasi altro tipo di azione che abbia un effetto non reversibile, nonché versare sostanze difficilmente rimovibili (oli, vernici, ecc.).
- Utilizzare generatori di corrente a combustibile e/o rumorosi: ciascun partecipante potrà dotarsi di “pacchi batteria”.
- Utilizzare stufette a gas.
- Fare uso di altoparlanti o d’altri apparecchi di amplificazione e diffusione di suoni (fanno eccezione i venditori di dischi); disturbare con grida o schiamazzi, coprire o mascherare gli oggetti esposti durante le ore di esposizione.
- Circolare e sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno delle piazze e lungo le vie riservate al mercato.
- Esporre oggetti o cose non compatibili, a parere dell’organizzatore, allo spirito del mercato, come qualsiasi merce nuova (anche se confezionata), materiale falso e contraffatto, materiale presentato al pubblico in maniera tale non sia possibile verificarne l’autenticità (ad esempio, rivestito da pellicola plastica sigillata).
- Esporre beni con la dicitura “solo per esposizione”.
- Smontare il banco prima degli orari specificati (se non previa autorizzazione scritta).
- Tenere accesi i motori degli automezzi durante le operazioni di carico e scarico delle merci.

Art. 10 - Responsabilità

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità che possa derivare da danni a persone, cose e animali a causa delle merci esposte, attrezzature, cose o persone, durante l’esercizio dell’attività e le fasi di allestimento e smontaggio del banco, così come dai mezzi in manovra, e/o dall’utilizzo delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione.

Il Comune è esonerato, inoltre, da ogni responsabilità per danni alle persone, ad animali e alle merci esposte causati da terzi, da atti vandalici, di terrorismo, eventi atmosferici, alluvioni.

L’organizzatore terzo e i singoli partecipanti sollevano il Comune da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi effetto personale, attrezzatura o materiale espositivo, e in genere da ogni responsabilità, diretta, indiretta, anche oggettiva, civile e penale, per danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali) cagionati al partecipante o dal partecipante a terzi.

L’organizzatore terzo e i singoli partecipanti, pertanto, rinunciano a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso che potessero rivendicare in futuro in relazione alla loro partecipazione alla manifestazione.

Art. 11 - Promozione del mercato

Gli organizzatori sono autorizzati a fotografare e riprendere con materiale cine-televisivo gli espositori, gli stand e gli allestimenti in ogni loro parte ai fini di presentazione e promozione del mercato oggetto del presente regolamento. Le relative riproduzioni possono essere utilizzate senza che venga esercitata alcuna rivalsa nei loro confronti.

Art. 12 – Pagamento del canone

Il soggetto attuatore è tenuto al pagamento del “canone mercatale” secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 13 - Sanzioni

Ferma restando, qualora ne ricorra la fattispecie, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 del D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114 e dal vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche, l'inoservanza alle norme e disposizioni previste dal presente Regolamento, viene sanzionata nel modo seguente:

- esposizione e/o vendita di oggetti non compresi nelle categorie; esposizione e/o vendita di oggetti nuovi, di riproduzioni attuali, di fabbricazione artigianale e/o industriale anche ad imitazione dell'antico e di oggetti attualmente in produzione:
Sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00
con Sanzione accessoria della sospensione della concessione di posteggio
- vendita al di fuori dei posteggi appositamente individuati e assegnati:
Sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00

In tutti i casi di accertamento delle violazioni di cui sopra, il verbale di accertamento di violazione dovrà obbligatoriamente essere accompagnato dal verbale di ispezione di luoghi e cose diverse dalla privata dimora, redatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche che ne costituisce parte integrante.

Per le modalità di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui al presente articolo si applicano i principi e le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

Il Responsabile dell'Area nella quale è inserito il Servizio Attività Economiche viene individuato quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore ai sensi della succitata normativa.

Art. 14 – Rinvii

Il presente Regolamento costituisce specificazione del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. Per tutto quanto qui non contemplato si rinvia al suddetto regolamento.